

N. 16905 REPERTORIO

N. 2416 RACCOLTA

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE "ISTITUTO SCIENTIFICO DI CHIMICA E
BIOCHIMICA GIULIANA RONZONI"**

con sede in Milano, via Giuseppe Colombo n. 81.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei giugno millenovecentonovantotto
26.06.1998

alle ore dieci e trenta

In Milano, Via Andegari n. 9.

Davanti a me Dottor **ENRICO BELLEZZA**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi il richiedente, che ha i requisiti di legge, come mi dichiara, con il mio consenso espressamente rinunziato,

SI E' COSTITUITO IL SIGNOR

- Professor **RODOLFO PAOLETTI**, nato a Milano, il giorno 23 agosto 1931, docente universitario, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

**"ISTITUTO SCIENTIFICO DI CHIMICA E BIOCHIMICA
GIULIANA RONZONI"**

con sede in Milano, Via Giuseppe Colombo n. 81, ove per la carica domicilia, fondazione legalmente riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 ottobre 1952, n. 2757, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche-Tribunale di Milano ai numeri 1597/296/68, P.IVA 01110900154.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi fa richiesta di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, che si riunisce, in seduta straordinaria, in questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche statutarie.

- Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue:

su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il Costituito, il quale rileva e fa constare:

- che la presente riunione e' stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto vigente;

- che sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Signori Dr. Alma Dal Pozzo, Prof. Cesare

Cardani, Prof. Rosanna Mondelli, Prof. Benito Casu, Dott. Pietro Locatelli.

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara, con l'assenso di tutti gli intervenuti, la riunione validamente costituita ai sensi dello statuto della Fondazione e della normativa vigente in materia e pertanto la invita a svolgere l'Ordine del Giorno, quale sopra riportato.

Prende la parola il Presidente, il quale illustra al Consiglio quali siano i motivi di supporto alle proposte di modificazioni dello Statuto della Fondazione. In primo luogo, è intervenuta la normativa riguardante la nuova disciplina tributaria degli Enti non commerciali (D.Lgs 460/97). L'articolato normativo richiede, infatti, l'inserimento nello statuto dell'ente di talune specifiche clausole, senza le quali si avrebbe la perdita della qualifica di ente non commerciale da parte della Fondazione. Ovvio come tale situazione contrasterebbe con la volontà a suo tempo espressa nella tavola di Fondazione da parte del Commendator Luigi Ronzoni. A questo punto il Presidente illustra al Consiglio il tenore delle modifiche statutarie imposte dal Decreto.

Il Presidente prosegue il suo intervento segnalando come la Fondazione abbia raggiunto uno sviluppo ed una attività tali da suggerire anch'esse l'adozione di modificazioni statutarie. In particolare, la denominazione dell'ente dovrebbe essere ripensata poichè la locuzione binomia "Istituto scientifico", in essa contenuta, è suscettibile di confusione con istituti ad esclusiva attività didattica (licei, scuole professionali), come già verificatosi: circostanza questa da evitarsi in considerazione della caratterizzazione a suo tempo impressa all'Istituto dal Fondatore; in secondo luogo, occorrerebbe inserire modifiche statutarie volte a garantire maggiore funzionalità all'operare della Fondazione ed al perseguimento dei suoi scopi. Fermi restando questi ultimi, la sede della Fondazione ed i criteri amministrativi impartiti dal Fondatore, è possibile, da un lato, dettagliatamente descrivere le attività della Fondazione, in relazione al perseguimento delle finalità indicate dal Fondatore stesso, e, dall'altro, pure è opportuna una maggiore specificazione dei compiti e del funzionamento di tutti gli organi della Fondazione.

Risulta di utilità, poi, un maggior raccordo da parte della Fondazione con i soggetti che sostengono o sosterranno la medesima. Al riguardo, quindi, si

prevede un Advisory Board, composto da rappresentanti della Fondazione e dai citati sostenitori, organo consultivo e propositivo circa le strategie generali della Fondazione.

Il Presidente, quindi, illustra dettagliatamente al Consiglio queste ultime proposte di modifiche statutarie.

A questo punto il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sulla adozione delle modificazioni statutarie.

Il Consiglio, dopo esauriente discussione,

DELIBERA

a) di modificare la denominazione della Fondazione in "Istituto di Ricerche Chimiche e Biochimiche Giuliana Ronzoni";

b) di procedere alla adozione delle illustrate modifiche dello statuto;

c) di approvare, quindi, il nuovo testo di statuto, composto di numero 21 (ventuno) articoli, che, debitamente firmato dal costituito e da me Notaio, al presente verbale si allega sotto la lettera "A".

d) di conferire, disgiuntamente ai membri del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri e le facoltà necessarie ed opportune per l'attuazione pratica delle deliberazioni adottate.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente chiude la presente riunione alle ore undici.

Ai fini dell'imposta di registro, il Costituito fa presente che nulla è dovuto per l'allegato trattandosi di documento che costituisce parte integrante del presente atto (art. 11 D.P.R. 26.4.1986 N. 131).

Le spese del presente verbale e sue conseguenziali sono a carico della Fondazione.

Ometto la lettura dell'allegato per espressa dispensa avuta dal Costituito, me Notaio consenziente.

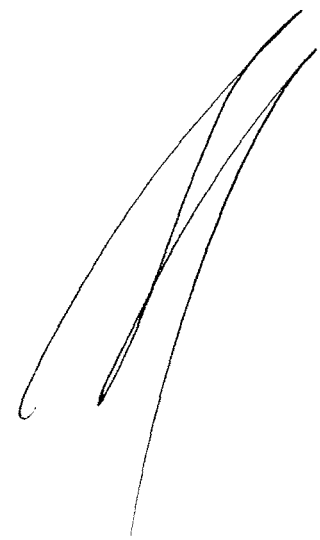
Il presente atto pubblico è stato letto da me Notaio al comparente, il quale, da me interpellato, l'ha dichiarato conforme al vero ed al suo volere.

Consta di tre facciate intere e quanto fin qui della quarta di un foglio, di cinquanta righe a facciata dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio.

FIRMATO IN ORIGINALE:

RODOLFO PAOLETTI

ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.



ALLEGATO "A" AD ATTO REP. N. 16905/2416

STATUTO FONDAZIONE

ISTITUTO DI RICERCHE CHIMICHE E BIOCHIMICHE

GIULIANA RONZONI

con sede in Milano, Via G. Colombo n. 81

Art. 1

Costituzione

E' costituita una fondazione denominata "Istituto di Ricerche Chimiche e Biochimiche Giuliana Ronzoni", con sede in Milano, Via G. Colombo n. 81.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2

Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Esteri onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi

La Fondazione ha lo scopo di effettuare studi e ricerche scientifiche di base ed applicate nel campo della chimica, della biologia, delle biotecnologie e della biochimica, che possano essere in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, di beneficio per l'Umanità.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- e) organizzare e promuovere manifestazioni, convegni, incontri, procedendo, se del caso, alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e la comunità scientifica;
- f) provvedere alla formazione ed all'aggiornamento del personale, anche organizzando corsi di formazione accessibili all'intera comunità scientifica.

Art. 5

Vigilanza

L'Autorità governativa vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai *conferimenti* in denaro o beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi; dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; dalle *elargizioni* fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle quote di *rendite* e di *ricavi* delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da *contributi* attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- da rendite e da proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da contributi dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici o Privati o di privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione, salvo quanto previsto all'art. 6, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il conto consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore, ove nominato, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9

Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti o i consorzi, nazionali od internazionali, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni strumentali.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione effettuata.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'accettare il contributo, delibera anche sull'ammissione del rappresentante del Sostenitore nell'Advisory Board, di cui all'art. 20 del presente Statuto.

Art. 10

Organi e Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;

- il Revisore dei Conti, ove nominato.

Sono Uffici della Fondazione:

- il Segretario;

- l'Advisory Board, ove istituito.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione. Composizione

In base alla espressa volontà del Testatore, l'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri, delle tre categorie sottoindicate:

a) due membri, in origine indicati nominativamente dal Testatore;

b) tre membri, che comprendono Direttore e Vice Direttore, in origine indicati nominativamente dal Testatore e che restano in carica in quanto continuano a prestare la loro opera presso l'Istituto;

c) due membri designati rispettivamente dal Rettore dell'Università di Milano e dal Rettore del Politecnico di Milano, che durano in carica un biennio e sono riconfermabili.

Venendo a mancare un membro delle categorie a) e b), il sostituto verrà cooptato dai rimanenti membri delle predette categorie. La cooptazione avverrà a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta di voti degli aventi diritto.

Venendo a mancare uno dei membri della categoria c) il sostituto verrà designato dal Rettore dell'Università di Milano o rispettivamente del Politecnico di Milano.

Il mandato dei membri delle categorie a) e c) ha la durata di un biennio, è riconfermabile ed ha inizio il primo luglio.

Art. 12

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;

- deliberare sulla nomina del Direttore e del Vice Direttore dell'Istituto;

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4, conferendo al Direttore i relativi poteri esecutivi;

- deliberare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità,

legati e donazioni nonchè all'acquisto e all'alienazione di beni;

- ratificare i provvedimenti che il Direttore ha dovuto prendere eccezionalmente per motivi di urgenza;
- approvare i trasferimenti necessari all'equilibrio finanziario tra spese di gestione e spese di ricerca;
- stabilire i criteri ed i requisiti perchè i soggetti di cui all'art. 9 possano ottenere la qualifica di Sostenitori e procedere alla relativa nomina;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Art. 13

Convocazione e quorum

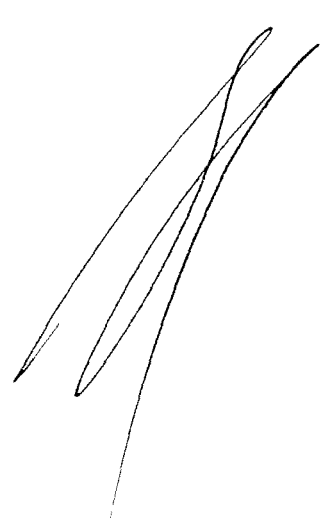
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri con ogni mezzo idoneo, portato a conoscenza degli stessi con almeno sei giorni lavorativi di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o fax inviato con tre giorni di preavviso, avendo accertato con mezzo idoneo l'avvenuta ricezione dell'avviso da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno tre Consiglieri. Per le delibere relative alle modifiche statutarie ed allo scioglimento della Fondazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica. Per tutte le altre delibere è richiesta la maggioranza dei presenti. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza anche di questo dal Consigliere presente più anziano di nomina. Il Presidente della riunione chiama a fungere da segretario un Consigliere, che può avvalersi dell'opera del Segretario della Fondazione.

I verbali delle sedute, redatti dal Segretario e da lui firmati unitamente al Presidente, vengono scritti su apposito libro e approvati nella seduta successiva. Per esigenze amministrative stralci di verbale possono essere approvati seduta stante. Chiunque intende far iscrivere a verbale una dichiarazione è



tenuto a consegnare il testo autentico al Segretario nel corso della seduta.

Art. 14

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza di voti nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente della Fondazione, con votazioni distinte e successive.

Il Presidente della Fondazione funge anche da Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale ed ha potere di nomina di avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e vigila sulla corretta applicazione dello Statuto.

In particolare, il Presidente promuove relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli può delegare ad altri membri del Consiglio determinate attribuzioni di propria competenza. La delega deve risultare da provvedimento ed essere sottoscritta dalle due parti (delegante e delegato) e riportata sul Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Direttore e Vice Direttore

Il Direttore ha la direzione scientifica, disciplinare ed economica della Fondazione, secondo le modalità fissate dal Consiglio. Il Vice Direttore lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Il Direttore ed il Vice Direttore vengono nominati dal Presidente in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione. Essi vengono scelti tra i Consiglieri.

Il Direttore risponde dinanzi al Consiglio di Amministrazione per quanto concerne l'attività scientifica dell'Istituto e, in solido con il Segretario Amministrativo, della gestione amministrativa e contabile della Fondazione.

In particolare, il Direttore:

- definisce l'assetto organizzativo del personale della Fondazione (unità organizzative, uffici, ruoli organizzativi), attribuisce le differenti posizioni a dipendenti e collaboratori e dirige tutto il personale;

- stipula contratti attivi e passivi, nonché convenzioni;
- dà attuazione alle pratiche necessarie ad attivare o partecipare a fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché ai soggetti di cui all'art. 4 lett. d);
- attua l'assunzione di personale e gli eventuali licenziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- attua i provvedimenti necessari ad accogliere presso l'Istituto professori visitatori, dottorandi di ricerca, tirocinanti, laureandi, borsisti e altro personale in formazione o in perfezionamento;
- esercita la vigilanza disciplinare sul personale dell'Istituto;
- è consegnatario dei beni mobili ed immobili.

Art. 16

Segretario Amministrativo

Il Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario Amministrativo della Fondazione, stabilendo la natura e la durata dell'incarico.

Il Segretario Amministrativo è responsabile dell'ufficio di amministrazione della Fondazione, espleta funzioni amministrative e contabili, assumendo la responsabilità in solido con il Direttore.

In particolare, il Segretario Amministrativo:

- provvede alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria della Fondazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente e del Direttore.

Art. 17

Personale

Il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dipendente dall'Ente, salvo particolari convenienze, già regolato dalle norme relative al contratto di impiego privato, di cui al R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 e successive modificazioni, a decorrere dal 1 gennaio 1990 è disciplinato da un Contratto di Lavoro interno.

Art. 18

Revisore dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione può, ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, nominare un Revisore dei Conti, scegliendolo tra persone iscritte

nell'elenco dei Revisori Contabili.

Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore resta in carica due anni e può essere riconfermato.

Art. 19

Advisory Board

L'Advisory Board può essere costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, dal Direttore, dai rappresentanti dei principali gruppi di ricerca, nonché dai rappresentanti dei Sostenitori ammessi su delibera del Consiglio di Amministrazione. L'Advisory Board, se costituito, si riunisce almeno una volta all'anno per iniziativa del Presidente o su proposta del Direttore o dei Sostenitori.

L'Advisory Board ha il compito di:

- approfondire le strategie generali della Fondazione e collaborare al loro raggiungimento;
- segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione;
- proporre iniziative atte ad estendere il numero dei Sostenitori;
- esaminare questioni inerenti la gestione e l'utilizzazione di specifiche donazioni.

Art. 20

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

FIRMATO IN ORIGINALE:

RODOLFO PAOLETTI

ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme marginali, che si rilascia IN CARTA LIBERA PER LA PARTE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

Milano, li 9 DICEMBRE 1998



Registrato a Milano

il 07.07.98

al n. 24611

serie 1A

esotto L. 252.000